



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di adottare un provvedimento che protegga e salvaguardi le aree verdi piantumate esistenti in zona agricola con particolare attenzione per le rive dei corsi d'acqua, le ripe ed i boschi che si trovano all'esterno del perimetro del Parco Adda Nord;

ORDINA

1. la presente ordinanza trova applicazione entro i confini comunali ma all'esterno del perimetro del Parco Adda Nord.
2. nelle due aree boschive esistenti e denominate BOSCO DEI DOSSI e BOSCO DEL BECAL sono consentiti solo interventi periodici di manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo preventivamente concordati ed autorizzati dal Sindaco. In tali ambiti è fatto divieto assoluto estirpare, sradicare ceppaie di ogni specie, tagliare alberi di alto fusto, modificare l'aspetto morfologico ed orografico del luogo ed appiccare fuochi.
3. Su tutto il territorio comunale interessato da rogge, canali, fossi, fontanili, corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili e loro derivazioni, scarpate, rive dei predetti canali, rogge, fossi anche se asciutti, è consentita la manutenzione periodica allo scopo di valorizzare e rafforzare le presenze arboree ed arbustive con operazioni di taglio preventivamente autorizzate.
4. All'interno di tale ambito e durante le suddette operazioni di manutenzione è fatto divieto assoluto eliminare o danneggiare piante, vegetazione erbacea o arbustiva anche con l'impiego di erbicidi o del fuoco, eliminare o danneggiare piante singole con circonferenza minima di 60 cm misurata all'altezza di m 1,3 partendo da terra.
5. Durante i lavori di aratura o manutenzione dei terreni agricoli è fatto obbligo di tenersi ad una distanza non inferiore a metri uno dalle piante o dai filari lungo i predetti canali e fossi.
6. Eventuali nuove piantumazioni dovranno essere eseguiti con le essenze arboree indicate.
7. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Fara Gera d'Adda, in carta uso legale, indirizzata al Sindaco, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà pervenire nel periodo compreso fra il 15 Settembre ed il 31 Dicembre di ogni anno.
8. Ogni autorizzazione avrà validità dalla data di emissione per un periodo massimo ricompreso fra il 01 Novembre ed il 15 Marzo della stagione silvana in corso. Oltre tale periodo tutte le autorizzazioni si intendono decadute. Ad ogni inizio di stagione silvana sarà cura degli interessati presentare apposita istanza per le opere da eseguirsi. I tagli dovranno essere effettuati, nei periodi sopra indicati e secondo le prescrizioni previsti dall'autorizzazione;

AVVERTE

Le violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, quando non costituiscano reato o violazioni amministrative sanzionate da leggi o regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli art. 106, 107 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 03/03/1934 n. 389, come recepito dall'art. 64 Legge 08/06/90 n. 142.

Dalla Residenza Municipale, li 01/04/00

il Sindaco
- Colombo Dott. Lucio -

SI FA PRESENTE CHE IL PRESENTE AVVISO E' ESTRATTO DALL'ORDINANZA N. 452 DEL 10/04/2000
CHI INTERESSATO PUÒ RICHIEDERNE LA VISIONE OPPURE UNA COPIA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA
DEL COMUNE DI FARA GERA D'ADDA.